



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 37 del Reg. del 25/03/2021	OGGETTO:	Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023 - Approvazione
----------------------------------	-----------------	--

L'anno 2021 il giorno 25 del mese di MARZO alle ore 13:30, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.

Assessori	Presenti	Assenti
Antonio ROSATO	Si	
Cosimo LEUZZI	Si	
Amedeo ROSATO	Si	
Iolanda VERDESCA		Si
Valentina CAPOCCIA		Si

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. Il Capo Settore F.to Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti	Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Dott. Stefano PAPA
---	--

Impegno di Spesa

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Impegno	Subimp.	Importo

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati.

- l'art. 39 della L. n. 449/1997, il quale ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000, a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 1, co. 102, della L. n. 311/2004, secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, e all'art. 70, co. 4, del D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm., non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- l'art. 19, co. 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), ai sensi del quale, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e ss. mm. e ii.;
- l'art. 3, co. 10 bis del d.l. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, secondo cui il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del d.l. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici e il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, co. 1, del D.lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4,

del D.lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, co. 6, del D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii. si applica a decorrere dal 30.3.2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato che con il decreto 8 maggio 2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*;

Visti.

- l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;
- il co. 1 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 secondo cui la disciplina è dettata *«anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145»*;
- il co. 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal co. 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce: *«A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello*

corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al disotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018»;

Visto il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*”, pubblicato sulla GU n. 108 del 27.4.2020;

Visto l'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1.1.2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi

ai cittadini, e rilevato che – in tale ambito – non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii.;

Dato atto che il Comune di Salice Salentino intende attuare il miglior assetto funzionale della struttura organizzativa in coerenza con gli strumenti di programmazione dell’Ente;

Considerati, inoltre, i fabbisogni di personale necessari per l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell’Ente, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Dato atto.

– che con deliberazione di G.C. n. 48 del 27.4.2020 è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022;

– che con deliberazione n. 110 del 12.11.2020 si stabilì di modificare – per le motivazioni ivi riportate – la *“Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020/2022”*, approvata con la deliberazione n. 48/2020;

Tenuto conto che nell’anno 2020 si sono verificate le seguenti cessazioni:

DIPENDENTE	CAT.	DECORRENZA	COSTO TOTALE ANNUO
N.1 Agente P.M.	C - t.p.	2020	22.039,41
N.1 Agente P.M.	C - t.p.	2020	22.039,41
N.1 Agente P.M.	C - 30h	2020	18.366,18
N.1 Agente P.M.	C - 33h	2020	20.202,79
N.1 Istruttore Amministrativo	C - 30h	2020	18.366,18
N.1 Istruttore Servizio Tributi	C - 30h	2020	18.366,18
N.1 Istruttore Servizi Sociali	C - 30h	2020	18.366,18
N.1 Autista Scuolabus	B3 - t.p.	2020	20.652,45
N.1 Commesso	A - t.p.	2020	18.482,72
Totale			176.881,50

Per l’anno 2021 si prevedono le seguenti cessazioni.

DIPENDENTE	CAT.	DECORRENZA	COSTO TOTALE ANNUO
N.1 Commesso	A - t.p.	2021	18.482,72
N.1 Agente P.M.	C - t.p.	2021	22.039,41
Totale			40.522,13

Valutata l'esigenza e l'utilità di apportare una variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa di n. 1 dipendenti Cat. D in servizio presso l'Ufficio Tecnico al fine di conseguire un'articolazione del lavoro meglio rispondente alle effettive esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi e dei conseguenti procedimenti e atti amministrativi;

Ritenuto, in funzione degli obiettivi che si intendono realizzare nel periodo di riferimento, di definire la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023 nel seguente modo.

Assunzioni anno 2021.

CAT.	N.	PROFILO PROFESSIONALE	SETTORE	MODALITA' COPERTURA	VALORE
C	2	Agenti di P.M. t.p.	Vigilanza	Scorrimento graduatoria	44.078,82
C	2	Istruttori Amministrativi part-time 50%	Vari	Concorso, previo esperimento procedure di mobilità / scorrimento graduatorie	22.039,41
C	1	Istruttore Tecnico t.p.	Tecnico	Scorrimento graduatorie	22.039,41
D	1	Assistente Sociale t.p.	Servizi Sociali	Concorso, previo esperimento procedure di mobilità / scorrimento graduatorie	23.980,09
Totale					112.137,73

ULTERIORI MISURE PROGRAMMATE ANNO 2021

- con decorrenza dal 1° aprile 2021, incremento di n. 18 ore settimanali di servizio per n. 1 dipendente di categoria D (Istruttore direttivo tecnico);

Assunzioni anno 2022.

CAT.	N.	PROFILO PROFESSIONALE	SETTORE	MODALITA' COPERTURA	VALORE
C	1	Agenti di P.M. t.p.	Vigilanza	Scorrimento graduatoria	22.039,41
Totale					22.039,41

Assunzioni anno 2023.

Anno	n.	Regime orario	Cat.	Profilo professionale
2023	Non si prevedono al momento assunzioni			

Richiamati i commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissano i principi e i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni;

Dato atto che:

- il Responsabile del Settore Finanziario ha provveduto a determinare il valore soglia per le nuove assunzioni a tempo indeterminato anno 2021, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 sulla base dei dati degli ultimi tre rendiconti approvati (2017/2019);
- ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Salice Salentino appartiene alla fascia demografica E (popolazione al 31.12.2020: n. 7.996 abitanti);
- che, sulla base della Tabella 1 dell'art. 4 del D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 26,90%;
- che, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2017-2019, il valore della soglia percentuale per il Comune di Salice Salentino è pari al 27,13%, come verificabile dal prospetto (All. 1), allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che tale valore è di poco superiore al valore soglia di virtuosità del 26,90% e, pertanto, il Comune di Salice Salentino si colloca nella terza fattispecie delle casistiche applicative *"comuni con moderata incidenza della spesa di personale"*, in cui il rapporto fra la spesa di personale e le Entrate correnti risulta compreso fra i valori soglia individuati dall'art. 4, co. 1, e dall'art. 6, co. 1, del decreto attuativo per ciascuna fascia demografica;

Verificato che il limite di spesa per il personale da applicare nell'anno 2021 risulta essere pari a € 1.304.445,10;

Verificato, inoltre, il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Verificato, infine, il rispetto del limite di spesa del personale (d.l. n. 90/2014, art. 3, co. 5bis) corrispondente alla media triennale 2011-2013 pari a € 1.408.307,77;

Considerato, altresì, che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che, dall'ultimo Conto Consuntivo approvato, non emergono condizioni di squilibrio finanziario, come

risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12.3.1999, n. 68;

Richiamata la propria deliberazione n. 32 del 15.3.2021 di approvazione del Piano di azioni positive per il triennio 2021/2023;

Atteso che questo Ente registra un rapporto popolazione/dipendenti al 31.12.2020 inferiore al valore medio definito dal DM 10 aprile 2017 e pari, per la classe demografica di riferimento, a 1/159;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 137 del 20.12.2017;

Richiamato altresì il C.C.N.L. stipulato il 21.5.2018 per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, co. 8 della L. n. 448/2001, e che qui si allega per costituirne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento sarà data informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 6, co. 1, del D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii.;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, co. 1 del D.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. Di approvare – per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate – la *“Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021/2023”*, che risulta essere la seguente:

Assunzioni a tempo indeterminato

Anno	n.	Regime orario	Cat.	Profilo professionale
2021	2	t.p.	C	Agenti di P.M.
	1	t.p.	C	Istruttore tecnico
	1	t.p.	D	Assistente sociale
	2	p.t. 50,00%	C	Istruttori Amministrativi

Anno	n.	Regime orario	Cat.	Profilo professionale
2022	1	t.p.	C	Agenti di P.M.

Anno	n.	Regime orario	Cat.	Profilo professionale
2023	Non si prevedono al momento assunzioni			

da effettuarsi secondo concorso pubblico, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, co. 3, del d.l. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, co. 2-bis, e 34-bis del D.lgs. n. 165/2001.

2. Di dare atto che:

- detto Piano Triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 risulta coerente con i vincoli in materia di spese per il personale e con il nuovo quadro normativo vigente di cui al D.M. del 17 marzo 2020;
- il fabbisogno di personale rispetta il vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e ss., della L. n. 296/2006 e s.m.i., che è pari a € 1.408.307,77;
- a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 165/2011 e ss. mm. e ii., e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii., non emergono situazioni di eccedenze di personale.

3. Di dare atto che l' "Allegato 1" costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. Di dare atto, altresì, che il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 19, co. 8 della L. n. 448/2001, e che qui si allega per costituirne parte integrante e sostanziale.

5. Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in *"Amministrazione trasparente"*, nell'ambito degli *"Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato"* di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii..

6. Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

7. Di **dichiarare** la presente deliberazione, a seguito di ulteriore unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Antonio ROSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 29/03/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 401 del Reg.).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti

Data 29/03/2021

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/03/2021

- decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI